

Indice

1	PREMESSA E SCOPI	4
2	NORMATIVA VIGENTE NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	5
2.1	Parametri di riferimento	5
2.1.1	Valori limite di emissione	5
2.1.2	Valori limite assoluti di immissione.....	5
2.1.3	Valori limite differenziali di immissione	5
2.1.4	Valori di attenzione	5
2.1.5	Valori di qualità.....	6
2.2	Inquadramento normativo	6
2.3	Principali leggi regionali	9
2.3.1	L.R. 9 maggio 2001.....	9
2.3.2	D.G.R. 9 ottobre 2001 n.2053	10
2.3.3	D.G.R. 14 aprile 2004	10
2.4	Funzioni e competenze dei Comuni	10
2.4.1	Funzioni pianificatorie	10
2.4.2	Funzioni di programmazione.....	10
2.4.3	Funzioni di regolamentazione	10
2.4.4	Funzioni autorizzatorie, ordinatorie e sanzionatorie	11
2.4.5	Funzioni di controllo	11
3	PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	12
3.1	Introduzione.....	12
3.2	Criteri per la classificazione acustica	12
3.2.1	Attribuzioni dirette	12
3.2.2	Attribuzioni indirette	12
3.2.3	Infrastrutture ed aree prospicienti.....	13
3.2.4	Divieti di accostamento e fasce di decadimento.....	13
3.3	Piano operativo.....	14
4	COMPOSIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTO	16
4.1	Stato di fatto	16
4.1.1	Classe I: Aree particolarmente protette	16
4.1.2	Classe II: Aree prevalentemente residenziali	16
4.1.3	Classe III: Aree di tipo misto.....	17
4.1.4	Classe IV: Aree di intensa attività umana	17
4.1.5	Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali	17
4.2	Aree destinate ad attività a carattere temporaneo.....	17
4.3	Stato di progetto	17
4.3.1	Ambiti di possibile localizzazione di nuovi insediamenti	17
4.3.2	Viabilità di progetto.....	19
5	RELAZIONI DI CONFINE	19
5.1	Comune di Agazzano	19
5.2	Comune di Gossolengo	19
5.3	Comune di Gragnano.....	19
5.4	Comuni di Rivergaro	19
5.5	Comuni di Piozzano	19

5.6	Comune di Travo.....	19
6	ACPOSTAMENTI CRITICI.....	20
7	RAPPRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	20
8	ELENCO DELLE STRADE	22
	APPENDICE 1: INDICATORI	23
	APPENDICE 2: NORME DI RIFERIMENTO.....	24

PAGINE FUORI TESTO:**ALLEGATO I**

Mappe del territorio comunale di Gazzola (PC) riportanti la classificazione acustica secondo la scala cromatica convenzionale

Tavola 1 - Gazzola Nord

Tavola 2 - Tuna

Tavola 3 - Gazzola Sud

Tavola 4 - Rivalta

Tavola 5 - Rezzanello

Tavola 6 - Momeliano

Tavola 7 - Croara

Tavola 8 - Monticello

Tavola 9 - Strada del Torrazzo

Tot. pagg. 10

ALLEGATO II

Rapporto A9002332 *“Piano di classificazione acustica comune di Gazzola. Norme tecniche di attuazione”*

Totale 23 pagine

ALLEGATO III

Rapporto A9015232 *“Piano di classificazione acustica del comune di Gazzola (PC). Rapporto delle osservazioni pervenute nell’ambito dell’iter approvativo del piano”*

Totale 5 pagine

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
0	31/12/2009	A9002329	Prima emissione
1	07/02/2011	B1002137	Modifiche alle aree incluse nello “stato di progetto”, correzione refusi.

1 PREMESSA E SCOPI

La classificazione acustica del territorio comunale, o zonizzazione, è un atto di pianificazione che i Comuni sono tenuti ad attuare in base alla Legge n. 447/1995 “*Legge Quadro sull’inquinamento acustico*”, seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia (Delibera del 09/10/2001 n.2053).

La zonizzazione acustica, già prevista dal DPCM 01/03/1991 e ripresa dall’attuale predisposizione normativa, è a carico dei comuni e consiste nell’assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio comunale, di una delle sei classi indicate dalla normativa: da aree particolarmente protette (classe I) ad aree esclusivamente industriali (classe VI), attraverso aree residenziali, commerciali, ad intensa attività umana, ecc. Ad ognuna delle sei classi corrispondono i valori limite al di sotto dei quali il Legislatore ritiene l’inquinamento acustico accettabile per quella determinata destinazione d’uso.

La classificazione acustica è il primo passo, a livello locale, verso la tutela del territorio dall’inquinamento acustico, rappresenta il presupposto indispensabile alla predisposizione dei piani di risanamento acustico e costituisce per i Comuni un fondamentale strumento di prevenzione anche in relazione alla sua integrazione con la pianificazione urbanistica.

Su richiesta del Comune di Gazzola (PC), nel 2005 Cesi ha svolto l’attività di predisposizione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. I risultati di tale attività sono riportati nel doc. CESI A3005789 “Piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge Quadro n.447/95”, comprensivo di una relazione tecnica descrittiva e di una serie di elaborati grafici in formato A0.

Il piano di classificazione acustica, messo a punto ai sensi della Legge Quadro 447/95, fu adottato dal Consiglio comunale di Gazzola nel gennaio 2005 (delibera del Consiglio Comunale n° 9 del gennaio 2005).

A seguito dell’adozione del piano, nell’ambito del parere trasmesso da ARPA (prot. 14457/80P-PC del 08.11.2005), furono indicate alcune modifiche da apportare all’elaborato, in vista della sua approvazione definitiva.

Il presente documento riguarda l’adeguamento del piano, come da citato parere ARPA, nonché l’introduzione nel piano stesso delle modifiche al PRG nel frattempo intervenute.

Il provvedimento di classificazione acustica si integra con i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, redatti ai sensi della Legge Regionale 20/2000, quali il PSC.

Il presente documento, che costituisce la revisione del rapporto Ismes n° A9002329, di pari oggetto, illustra il “Piano di classificazione acustica” e le sue modalità esecutive, a seguito delle modifiche intercorse; esso reca in appendice gli elaborati grafici di zonizzazione revisionati per l’approvazione definitiva.

Fanno parte integrante del presente documento gli allegati relativi alle norme tecniche di attuazione e alla risposta alle osservazioni pervenute da soggetti pubblici e/o privati.

2 NORMATIVA VIGENTE NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

2.1 Parametri di riferimento

2.1.1 Valori limite di emissione

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n° 447, sono riferiti alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportate nel seguito, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono quelli indicati nella Tabella B del DPCM 14.11.97.

2.1.2 Valori limite assoluti di immissione

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C del DPCM 14.11.97 e corrispondono a quelli già stabiliti nel DPCM 1 marzo 1991.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

2.1.3 Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono pari a 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno e si riferiscono unicamente al rumore immesso da una, o più, sorgenti specifiche all'interno degli ambienti abitativi. Il rumore differenziale è dato dalla differenza aritmetica risultante dal valore di immissione (sopra definito) misurato nella condizione in cui sono attive tutte le sorgenti del rumore ambientale e quella in cui viene disattivata la sola sorgente specifica in esame.

Tali disposizioni non si applicano nelle aree in classe VI (Aree esclusivamente industriali) e nei seguenti casi:

- se l'immissione misurata a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- se l'immissione misurata a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno;
- agli impianti produttivi a ciclo continuo la cui entrata in funzione è antecedente l'emanazione del DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo", qualora risultino rispettati i limiti assoluti di immissione.

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2.1.4 Valori di attenzione

E' definito dalla Legge come il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o l'ambiente ed è espresso come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel tempo a lungo termine. Se riferiti ad un'ora i valori di attenzione sono quelli della Tabella C aumentati di 10 dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento i valori di attenzione sono quelli assoluti di immissione della Tabella C. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n° 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali prospicenti delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

2.1.5 Valori di qualità

I valori di qualità, intesi come i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro 447/95, sono indicati nella Tabella D del decreto.

2.2 Inquadramento normativo

In Italia sono in vigore specifici provvedimenti legislativi destinati ad affrontare il problema dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno. Il primo provvedimento è stato il DPCM 1 Marzo 1991, emanato dal Ministero dell'Ambiente, in virtù delle competenze generali in materia di inquinamento acustico assegnategli dalla Legge 249/1986, di concerto con il Ministero della Sanità, i cui contenuti definiscono la disciplina dei rumori e sottopone a controllo l'inquinamento acustico.

Successivamente, con la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995 vengono definite le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici o privati che possono essere causa di inquinamento acustico. Essa ha introdotto oltre ai limiti di immissione (assoluti e differenziali), già contemplati nel vecchio DPCM 1.3.91, anche i limiti di emissione, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea, ed i valori di attenzione e di qualità. La Legge Quadro è una legge di principi e demanda perciò a successivi strumenti attuativi la puntuale definizione sia dei parametri sia delle norme tecniche.

Con il DPCM del 14 novembre 1997 sono stati fissati i valori limite assoluti di immissione e i valori limite di emissione (§ 2.1.1), facendo riferimento a sei classi acustiche di destinazione d'uso stabilite nel "Piano di classificazione acustica" redatto dai Comuni che, sulla base di indicatori di natura urbanistica (densità di popolazione, presenza di attività produttive, presenza di infrastrutture di trasporto, ecc.) sono tenuti a suddividere il proprio territorio in zone diversamente sensibili.

La Legge quadro stabilisce, inoltre, che i criteri di classificazione acustica del territorio comunale siano definiti dalle Regioni, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore.

Nella fattispecie la Regione dell'Emilia-Romagna ha emanato la Legge 9 maggio 2001 n.15 nella quale, sostanzialmente, sono stati recepiti i principi della normativa nazionale mentre nella Delibera del 9 ottobre 2001 n.2053 sono contenuti i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio.

Alle sei classi acustiche, caratterizzate in termini descrittivi nell'Allegato al DPCM 14/11/97, sono associati i valori limite, separatamente per il periodo diurno e quello notturno, espressi come livello equivalente continuo in curva di ponderazione A nel tempo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$).

Tabella I - Classi acustiche e limiti massimi associati¹

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere scolastiche aree destinate al riposo ed allo svago aree residenziali rurali aree di particolare interesse urbanistico parchi pubblici ecc.
CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali ed uffici con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie le aree portuali le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

¹ Riproduzione della Tabella A dell'Allegato al DPCM 14/11/97

Tabella II : Valori limite di emissione² – Leq in dBA (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00÷22.00)	notturno (22.00÷06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella III : Valori limite valori limite assoluti di immissione³ – Leq in dBA (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00÷22.00)	notturno (22.00÷06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella IV : Valori di qualità⁴ – Leq in dBA (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00÷22.00)	notturno (22.00÷06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tra gli altri decreti attuativi emanati a seguito della Legge Quadro si segnala il D.P.R. 30/03/2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.

Nell'ambito della gestione del problema rumore nelle aree urbane, quest'ultimo testo riveste una notevole importanza poiché regola l'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture stradali, che costituiscono una delle principali fonti di rumore, ed attua quanto previsto dal DPCM 14/11/1997. In tale decreto si evinceva infatti che le sorgenti sonore costituite dalle arterie stradali, all'esterno delle rispettive fasce di pertinenza⁵, “concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione”, mentre all'interno di queste esse sono regolamentate da apposito decreto, per l'appunto, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

Questo documento, sulla falsariga dell'analogo decreto per le infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 459 del 1998), stabilisce, all'Allegato 1, l'estensione delle fasce di pertinenza (Fascia di pertinenza acustica) per le diverse tipologie di infrastruttura⁶ sia esistenti che di nuova realizzazione ed indica i valori limite di immissione diurni e notturni delle infrastrutture stradali per ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e per gli altri ricettori all'interno della fascia di pertinenza.

² Riproduzione della Tabella B dell'Allegato al DPCM 14/11/97

³ Riproduzione della Tabella C dell'Allegato al DPCM 14/11/97

⁴ Riproduzione della Tabella D dell'Allegato al DPCM 14/11/97

⁵ Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

⁶ Infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni: A. autostrade, B. strade extraurbane principali, C. strade extraurbane secondarie, D. strade urbane di scorrimento, E. strade urbane di quartiere, F. strade locali.

Per le infrastrutture di tipo C (strade extraurbane secondarie), sottotipo Cb, quelle applicabili alle principali arterie che interessano il Comune di Gazzola, sono definite due fasce contigue: la fascia A di estensione 100 m e la fascia B, di estensione 50 m. Il decreto limita la rumorosità emessa dalla sola infrastruttura.

Le strade locali di tipo F hanno una fascia di pertinenza, ma non sono precisati limiti per le varie tipologie di ricettori; si rimanda ai valori limite stabiliti dalla zonizzazione. In pratica, all'interno delle fasce di pertinenza, la sola rumorosità prodotta dalla strada deve rispettare i limiti della zonizzazione. Resta inteso il dettato del DPCM 14/11/97, ossia che l'insieme delle sorgenti diverse dall'infrastruttura stradale all'interno delle fasce di pertinenza, devono anch'esse rispettare, nel loro complesso i limiti di zona. All'esterno delle fasce, anche le strade di tipo F concorrono al raggiungimento dei limiti di zona. La seguente tabella, desunta dalla Tab.2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 142, sintetizza i limiti applicabili in funzione della tipologia di ricettore e dell'appartenenza alle fasce citate.

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
C – extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
F – locale	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			

Nota: per le scuole vale solo il limite diurno

Le tecniche sperimentali e le caratteristiche della strumentazione da utilizzare per le verifiche di legge sono indicati nel DMA 16.03.98 "Tecniche di misurazione dell'inquinamento acustico".

Un ulteriore riferimento legislativo in materia di inquinamento acustico è costituito dal decreto legislativo 19/08/2005, n. 194⁷, che riguarda il recepimento della direttiva 2002/49/CE⁸, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il testo definisce le competenze e le procedure per l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche, per l'elaborazione e l'adozione dei piani d'azione, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale in particolare quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. Si precisa tuttavia che, laddove non esplicitamente modificate dal decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447.

Il decreto fornisce una serie di definizioni, particolare importanza rivestono i nuovi indicatori L_{den} ed L_{night} , da utilizzare nell'ambito dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche. Si rimanda ad un apposito decreto ministeriale, non ancora emanato alla data di redazione del presente documento, per la definizione dei criteri ed algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della legge 447/95, secondo i nuovi descrittori acustici.

⁷ Decreto Legislativo 19/08/2005 n.194, "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" (G.U. 23/09/2005 n.222)

⁸ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. 18/07/2002, L 189/12)

La prima fase di attuazione della direttiva riguarda agglomerati con più di 250000 abitanti, ma in una fase successiva essa verrà applicata anche agli altri agglomerati e si richiederà anche per questi la predisposizione di mappature acustiche.

2.3 Principali leggi regionali

2.3.1 L.R. 9 maggio 2001

La Legge Regionale 9 maggio 2001⁹, n. 15 “*Disposizioni in materia di Inquinamento Acustico*” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore, in accordo con la Legge n. 447 del 1995, rispetto alla quale vengono introdotte alcune semplificazioni, come ad esempio la possibilità di utilizzare l'autocertificazione per taluni adempimenti.

Tra gli aspetti maggiormente rilevanti, regolamentati o riaffermati da questa legge si segnalano alcuni obblighi/competenze dei comuni:

- l'obbligo per i comuni di procedere alla classificazione acustica e all'applicazione dei valori previsti dalla Legge n. 447 del 1995¹⁰. Si stabilisce che all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal DMA 16.03.98¹¹;
- la definizione delle procedure per l'approvazione della classificazione acustica:
 - la classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni, tempo entro cui chiunque può presentare osservazioni;
 - il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.
- l'obbligo per i comuni di procedere all'adozione del Piano di risanamento acustico qualora:
 - non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di contatto tra aree caratterizzate da livelli di rumorosità eccedenti i 5 dBA di livello equivalente continuo, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
 - si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.
- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

La legge regionale illustra quindi altri aspetti rilevanti quali: il rapporto con i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale gli interventi di risanamento acustico, il risanamento infrastrutture di trasporto, la rumorosità dei veicoli a motore, la figura del tecnico competente, gli organismi di controllo e le sanzioni.

A tale proposito si precisa che (art. 15 c.2): “*I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'art. 14, comma 2, della Legge n. 447 del 1995 avvalendosi dell'ARPA*”.

Di particolare importanza risulta l'obbligo per le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, di verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di emissione,

⁹ Legge Regionale 09/05/01 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, BUR n. 14 del 11/05/01

¹⁰ I Comuni che presentano rilevante interesse paesaggistico o turistico hanno la facoltà di assumere valori limite di emissione ed immissione, nonché valori di attenzione e di qualità, inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni ministeriali, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge regionale.

¹¹ Occorre segnalare una difformità tra gli enunciati della legge regionale e quelli della Legge Quadro che, all'articolo 4, fanno riferimento ai valori di qualità.

immissione, attenzione e, in caso di superamento di tali valori, di predisporre ed inviare al Comune il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2.3.2 D.G.R. 9 ottobre 2001 n.2053

Le modalità ed i criteri con i quali attuare la classificazione del territorio sono compiutamente riportati dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 9 ottobre 2001 n.2053, descritta nel seguito.

2.3.3 D.G.R. 14 aprile 2004

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, con riferimento all'articolo 10, in cui si prevede l'individuazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, la Regione Emilia Romagna ha provveduto, con la D.G.R. 14 aprile 2004 n. 673¹², alla definizione di detti criteri. Questo testo, ancorché richiesto formalmente dalla L.R. 15/2001, ha la funzione di chiarificare ed uniformare le procedure autorizzative a livello regionale e fornire contemporaneamente indicazioni certe ai proponenti di nuove opere aventi rilevanza acustica.

Il decreto è illustrato nell'allegato rapporto A9002332 "*Piano di classificazione acustica comune di Gazzola. Norme tecniche di attuazione*".

2.4 Funzioni e competenze dei Comuni

L'adozione della classificazione acustica è il primo passo concreto con il quale il Comune esprime le proprie scelte in relazione alla qualità acustica da preservare, o da raggiungere, nelle differenti porzioni del territorio e costituisce il presupposto per l'attivazione delle funzioni pianificatorie, di programmazione, di regolamentazione, autorizzatorie, ordinatorie, sanzionatorie e di controllo nel campo del rumore indicate dalla Legge Quadro.

2.4.1 Funzioni pianificatorie

I Comuni che presentano rilevante interesse paesaggistico o turistico hanno la facoltà di assumere valori limite di emissione ed immissione, nonché valori di attenzione e di qualità, inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni ministeriali, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge regionale.

Ai fini del coordinamento con la classificazione acustica operata, deve inoltre essere svolta la revisione degli strumenti urbanistici e degli strumenti di pianificazione del traffico.

2.4.2 Funzioni di programmazione

Obbligo di adozione del piano di risanamento acustico nel rispetto delle procedure, e degli eventuali ulteriori criteri stabiliti dalle leggi regionali, nei casi:

- a. di superamento dei valori di attenzione;
- b. di contatto tra aree caratterizzate da livelli di rumorosità eccedenti i 5 dBA di livello equivalente continuo.

2.4.3 Funzioni di regolamentazione

I Comuni sono tenuti a adeguare i regolamenti locali di igiene e di polizia municipale con l'introduzione di apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e da sorgenti fisse, e all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

¹² Deliberazione Giunta Regionale 14/04/2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/5/2001 n.15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico", BUR n. 54 del 28/04/04.

2.4.4 Funzioni autorizzatorie, ordinatorie e sanzionatorie

In sede di istruttoria delle istanze di concessione edilizia relative a impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive o ricreative, per servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei conseguenti provvedimenti abilitativi all'uso degli immobili e delle licenze o autorizzazioni all'esercizio delle attività, il Comune è tenuto alla verifica del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico anche considerando la classificazione acustica comunale.

I Comuni sono inoltre tenuti a richiedere e valutare la documentazione di impatto acustico relativamente all'elenco di opere indicate dalla Legge Quadro (aeroporti, strade, ecc.) e predisporre o valutare la documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di interventi ad elevata sensibilità (scuole, ospedali, ecc.). A tale proposito la regione Emilia-Romagna ha emanato la Direttiva 2004/673 recante i "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.15", a cui si fa riferimento nell'allegato rapporto A9002332 "*Piano di classificazione acustica comune di Gazzola. Norme tecniche di attuazione*".

Compete infine ancora ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni, spettacoli, l'emissione di ordinanze in relazione a esigenze eccezionali di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni dettate localmente in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2.4.5 Funzioni di controllo

Ai Comuni compete il controllo del rumore generato dal traffico e dalle sorgenti fisse, dall'uso di macchine rumorose e da attività all'aperto, oltre il controllo di conformità alle vigenti disposizioni delle documentazioni di valutazione dell'impatto acustico e di previsione del clima acustico relativamente agli interventi per i quali ne è prescritta la presentazione.

Le problematiche relative alla classificazione acustica riguardano gli agglomerati urbani il cui sviluppo non ha quasi mai tenuto conto la valutazione degli aspetti di acustica e rumore ambientale. La situazione più frequente è infatti rappresentata da insediamenti a diversa destinazione d'uso posti in stretta contiguità, caratterizzati da una diversa sensibilità verso il rumore e da una differente domanda di qualità acustica, con una distribuzione casuale delle sorgenti sonore sul territorio.

La classificazione acustica deve essere attuata con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone ancora non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente e compromissione alla ottimale fruizione di beni e di servizi pubblici.

La classificazione acustica del territorio si configura quindi come elemento attivo di gestione e ricomposizione dell'assetto del territorio e delle attività che su di esso si esplicano, avendo come immediato riscontro la prescrizione relativa alla revisione degli strumenti urbanistici.

In fase di attuazione è pertanto importante considerare lo stato attuale dell'ambiente, inteso sia in termini di sensibilità all'inquinamento acustico sia di potenziali sorgenti di rumore, ma sono altrettanto importanti anche i piani di sviluppo su scala comunale e sovracomunale dalla cui considerazione possono scaturire azioni di salvaguardia anticipata rispetto al determinarsi di gravi situazioni di impatto da rumore.

Dalla classificazione acustica possono pertanto derivare ripercussioni sulle modalità di fruizione di intere parti del territorio comunale anche se, occorre precisare, questa costituisce uno strumento di pianificazione gerarchicamente subordinato al vigente strumento di pianificazione urbanistica.

3 PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

3.1 Introduzione

La classificazione acustica di un territorio comunale consiste nella sua suddivisione in unità territoriali caratterizzate dalla medesima di domanda di qualità acustica e contraddistinte da limiti all'inquinamento acustico definiti in funzione della destinazione d'uso, con riferimento al territorio urbanizzato (stato di fatto) ed alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo per quello urbanizzabile (stato di progetto).

Nel Piano di classificazione acustica devono essere anche contenute:

- l'indicazione delle aree che il Comune intende destinare ad attività a carattere temporaneo che comportino l'impiego di sorgenti sonore, ovvero effettuino operazioni rumorose, per le quali è prevista la deroga ai limiti della classificazione e l'applicazione, in via transitoria, di quelli definiti nella apposita Delibera di Giunta dell'Emilia-Romagna del 21 gennaio 2002 n.45;
- l'indicazione di eventuali situazioni di conflitto derivanti dal mancato rispetto di requisiti di tipo tecnico nell'attuazione della classificazione (vedi 3.2.4);
- le relazioni di confine con i comuni adiacenti per il confronto tra la classificazione nelle zone di transizione tra i territori comunali.

3.2 Criteri per la classificazione acustica

Le modalità ed i criteri con i quali attuare la classificazione del territorio sono compiutamente riportati sulla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 9 ottobre 2001 n.2053, appositamente dedicata allo scopo. In essa è contenuta una metodologia finalizzata alla perimetrazione e classificazione di porzioni di territorio definite "unità territoriali omogenee" (citate in seguito con l'acronimo UTO) da effettuare in funzione del reale utilizzo, della tipologia edilizia e delle infrastrutture di trasporto esistenti, alle quali attribuire una delle sei classi acustiche secondo gli elementi oggettivi in essa contenuti.

Come espressamente raccomandato dalla delibera, nella perimetrazione delle UTO è opportuno limitare un'eccessiva frammentazione del territorio evitando, per quanto possibile, una classificazione "a macchia di leopardo", favorendo invece la creazione di macro-aree. Le uniche eccezioni, a questo proposito, riguardano le UTO in classe I (Aree particolarmente protette) le cui esigenze di massima tutela sono tali da giustificare anche aree di limitata dimensione.

Le "Linee guida per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico" dell'ANPA sconsigliano parimenti una eccessiva semplificazione nella suddivisione del territorio che porterebbe a classificare vaste aree in classi elevate.

E' invece opportuno tenere conto, nella definizione del perimetro delle UTO, della presenza di discontinuità naturali od artificiali.

3.2.1 *Attribuzioni dirette*

La metodologia prevede, innanzi tutto, che si proceda per attribuzione diretta alle UTO delle classi I (Aree particolarmente protette), V (Aree prevalentemente industriali), VI (Aree esclusivamente industriali) e, solo per alcuni casi particolari, della classe IV (Aree di intensa attività umana) in quanto caratterizzate da elementi oggettivi tali da conferire all'area una destinazione d'uso di immediata ed inequivocabile definizione.

3.2.2 *Attribuzioni indirette*

In seconda battuta è prevista l'attribuzione indiretta alle UTO delle classi II (Aree prevalentemente residenziali), III (Aree di tipo misto) e IV le quali sono invece caratterizzate da elementi oggettivi che non consentono una immediata e chiara destinazione d'uso così da richiederne una valutazione qualitativa e quantitativa. A questo scopo viene riportato sulla Delibera un metodo di calcolo basato su tre parametri rappresentativi della densità di popolazione, delle attività commerciali e di quelle produttive che permette, attraverso l'ottenimento di un punteggio, l'assegnazione della classe idonea.

Fanno eccezione le “aree rurali interessate da attività che comportano l’impiego di macchine operatrici” per le quali è prevista l’attribuzione diretta alla classe III.

3.2.3 *Infrastrutture ed aree prospicienti*

Si procede successivamente con l’individuazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e delle relative *aree prospicienti*¹³ e con l’attribuzione delle classi acustiche corrispondenti.

Per le infrastrutture viarie, la classe di attribuzione deve essere definita in funzione delle caratteristiche di importanza del traffico presente. Così per le strade primarie, di scorrimento, autostrade, tangenziali, ecc. (con un traffico approssimativamente superiore a 500 veicoli-ora⁻¹) è prevista l’attribuzione della classe IV, per le strade di quartiere (con un traffico approssimativamente compreso tra 50 e 500 veicoli-ora⁻¹) la classe III e per le strade locali (con un traffico approssimativamente inferiore a 50 veicoli-ora⁻¹) la classe II.

L’estensione delle aree prospicienti alle infrastrutture viarie è variabile e determinata in funzione dell’inserimento o meno nel perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente.

Nel caso in cui la sede stradale si trovi all’interno del perimetro, l’estensione deve essere tale da ricomprendere il primo fronte edificato (purché questo si trovi ad una distanza inferiore a 50 m dal confine stradale). All’esterno di tale perimetro, invece, l’estensione non può essere inferiore a 50 m dal confine stradale.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie e le relative aree prospicienti, caso non presente nel territorio comunale di Gazzola, è sempre prevista l’attribuzione della classe IV, indifferentemente dall’entità del traffico potenzialmente transitabile.

L’ampiezza delle aree prospicienti le ferrovie è fissa e deve essere pari a 50 m a partire dalla sede dei binari.

Si configura quindi la seguente casistica:

- nei casi in cui la classe attribuibile alle infrastrutture viarie o ferroviarie risulti di ordine inferiore rispetto a quella della UTO attraversata, ad esse ed alle relative aree prospicienti deve essere assegnata la classe della UTO;
- nel caso in cui, invece, sia la UTO attraversata ad essere in una classe di ordine inferiore, le infrastrutture e le relative aree prospicienti mantengono la propria classe;
- nei casi di attraversamento di UTO in classe I, le infrastrutture e le relative aree prospicienti devono essere attribuite a quest’ultima classe.

3.2.4 *Divieti di accostamento e fasce di decadimento*

La Legge quadro n. 447/95 raccomanda, in fase di attribuzione delle classi, di “...*omissis...* evitare l’accostamento di zone aventi valori di livello sonoro equivalente che si discostano più di 5 dBA”. Nella redazione della classificazione è quindi opportuno evitare l’accostamento di classi *distanti*, aventi cioè loro stesse limiti discosti per più di 5 dBA ovvero prevedere l’interposizione di fasce od aree di degradazione in classi intermedie, aventi un’estensione tale da consentire il naturale decadimento del rumore dovuto alla divergenza geometrica, di almeno 5 dBA per ogni classe.

L’estensione delle fasce di decadimento viene valutata caso per caso, in funzione della tipologia di sorgenti presenti e dello scenario di propagazione dell’onda acustica.

L’inconveniente che si crea in queste zone di decadimento è che potrebbe non aversi una corrispondenza tra la classe di attribuzione e le caratteristiche urbanistiche dell’area.

Le “Linee guida per l’elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico” dell’ANPA¹⁴ consigliano a questo proposito, di ricavare la fasce di decadimento all’interno dell’area occupata dalla classe di ordine superiore.

¹³ Denominazione riportata sulla Delibera regionale n.2053 in luogo di “fasce di pertinenza” come definite sul DPCM 14/11/97 (art.5).

¹⁴ <http://www.appa-agf.net/filemanager/download/159/Anpalinee.pdf>

Nel caso in cui non sia possibile, per mancanza dello spazio necessario, evitare il divieto di accostamento si genera una situazione di criticità per la risoluzione della quale sarebbe necessario ricorrere, da parte del Comune, ad un piano di risanamento.

Sono previste due eccezioni che, al verificarsi indifferentemente di una o dell'altra, rendono accettabile l'accostamento di classi distanti ed evitano la necessità di adozione del piano di risanamento:

- a. la differenza tra i livelli di rumore misurati nelle zone di contatto è inferiore a 5 dBA;
- b. si è in presenza di discontinuità morfologiche (edifici, barriere, ecc.) tali da ostacolare la propagazione del suono e costituire una divisione fisica tra le aree.

3.3 Piano operativo

Il piano operativo attraverso il quale acquisire tutti gli elementi oggettivi necessari per attuare il Piano di classificazione acustica è riportato nello schema di flusso alla pagina seguente.

Nello schema di flusso sono contenute quattro fasi distinte che ripercorrono i criteri dettati dalla metodologia. Esse vengono di seguito brevemente descritte.

Fase a.

La prima fase viene dedicata al reperimento di tutte quelle informazioni che permettono di acquisire un quadro conoscitivo delle caratteristiche urbanistiche e funzionali del territorio. Dagli archivi tecnici ed anagrafici comunali vengono acquisiti i supporti cartografici corrispondenti alla CTR (Cartografia Tecnica Regionale), di ausilio per l'individuazione delle UTO e necessari per la rappresentazione grafica della classificazione, nonché una serie di dati rappresentativi della densità di popolazione, delle attività commerciali, artigianali e produttive.

La raccolta dei dati statistici riguardo la distribuzione delle attività umane sul territorio è particolarmente utile per la determinazione delle classi intermedie, ad attribuzione indiretta.

La consultazione del PRG consente di verificare quali siano le destinazioni d'uso previste dal Comune per le varie zone del territorio. E' da notare a questo proposito, la possibilità che la classificazione delle UTO non risulti perfettamente sovrapposta alle suddivisioni territoriali riportate nel PRG in funzione della destinazione d'uso. Questo può accadere nel caso delle aree occupate dalle fasce di decadimento (vedi 3.2.4), la cui funzione può determinare l'assegnazione di una classe diversa da quella congruente, ovvero per esigenze di omogeneizzazione delle classi, con la conglobazione di piccole aree entro UTO di maggiore rilevanza.

Grande importanza riveste l'effettuazione dei sopralluoghi sul territorio che consentono di individuare potenziali sorgenti acustiche rilevanti ai fini della determinazione d'uso del territorio non identificabili mediante la sola consultazione della strumentazione urbanistica.

Vengono individuate anche le aree di maggior esposizione della popolazione e definita la domanda di qualità acustica per le aree abitate.

Fase b.

Nella seconda fase, sulla base di tutte le informazioni acquisite, si procede alla suddivisione del territorio mediante la perimetrazione di UTO e la concomitante assegnazione delle relative classi acustiche, iniziando con quelle ad attribuzione diretta (I-V-VI). In seconda battuta si procede, come prevede la metodologia adottando eventualmente i parametri di calcolo in essa contenuti, all'assegnazione delle classi ad attribuzione indiretta (II-III-IV). Vengono altresì individuati anche gli eventuali spazi da adibire ad attività temporanee.

Fase c.


A conformazione delle UTO ultimata vengono sovrapposte alla classificazione le aree occupate dalle infrastrutture viarie e ferroviarie e dalle relative aree prospicienti, classificate a loro volta secondo le modalità indicate nella metodologia, in funzione della mole di traffico presunta.

A questo punto si dispone di una bozza di classificazione caratterizzata da una suddivisione del territorio nella quale possono presentarsi aree a diversa classe aventi una scarsa estensione determinate dalla sovrapposizione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto appartenenti che attraversano le UTO fissate originariamente. E' necessario quindi procedere all'aggregazione alle UTO limitrofe

sempre nell'ottica di ottenere macro aree senza però che questo comporti un innalzamento eccessivo della classe per le zone a maggiore sensibilità in esse contenute.

Fase d.

Nella quarta ed ultima fase si procede alla rappresentazione della classificazione su supporto cartografico e vengono segnalate eventuali incongruenze, riscontrabili o prevedibili, con le classificazioni dei comuni adiacenti nel caso di contatti tra classi *distanti*.



4 COMPOSIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTO

In questo capitolo vengono identificate le UTO individuate sul territorio, riportando per ognuna di esse, le caratteristiche che ne hanno determinato l'attribuzione della classe acustica corrispondente, segnalate le principali sorgenti specifiche di rumore e specificata la sensibilità acustica dei ricettori in esse contenuti.

Ad ogni UTO viene assegnata una denominazione, generalmente tratta dalla toponomastica, identificativa del luogo dove è situata, che ne facilita l'individuazione sul territorio.

4.1 Stato di fatto

4.1.1 Classe I: Aree particolarmente protette

Le UTO a massima tutela dal punto di vista acustico individuate sul territorio attribuite per via diretta alla classe I sono:

1. SCUOLE COMUNALI- Aree scolastiche del capoluogo;

Altre UTO non espressamente individuate dalla legislazione ma ritenute parimenti da tutelare sono state le seguenti:

2. le CHIESE, quali luoghi dove garantire la possibilità di raccoglimento connessa al culto;

3. i cimiteri, quali luoghi dove deve essere garantita la possibilità di raccoglimento.

Ulteriori UTO sono state concordate con l'amministrazione comunale:

4. l'aera circostante il castello di Monticello quale luogo a forte valenza storica e commemorativa;

5. il bosco di Croara, quale patrimonio verde comune per la popolazione;

6. gli alvei di piena, così come definiti nel PRG, del torrente Luretta e del fiume Trebbia. Le aree fluviali non sono da considerarsi veri e propri parchi pubblici in quanto potenzialmente allagabili durante le piene; l'assegnazione della classe I è stata effettuata con l'intenzione del mantenimento di un buon clima acustico, come quello attualmente esistente, anche nel lungo termine.

4.1.2 Classe II: Aree prevalentemente residenziali

Il capoluogo si snoda praticamente lungo la strada provinciale la quale raccoglie, entro le proprie aree prospicienti, il primo fronte edificato. La classe II è stata quindi assegnata a tre UTO all'interno del capoluogo, benché di dimensioni ridotte. Queste UTO sono rappresentate da:

1. PRIMO MAGGIO;

2. VERDI;

3. TIGLI;

costituite dal perimetro delle proprietà affacciate sulle vie omonime. Ulteriori assegnazioni alla classe II sono rappresentate dalle UTO:

4. RIVALTA, costituita dall'agglomerato omonimo, ad Ovest della SP 40.

5. MOMELIANO, costituita dall'abitato omonimo.

6. REZZANELLO, costituita dall'abitato omonimo

7. CROARA, costituita da due aree a carattere residenziale, presso l'omonima località.

L'attribuzione alla classe II, è stata confermata dall'applicazione dei criteri numerici indicati dalla delibera regionale; nel seguente prospetto, si riportano i risultati ottenuti.

Tabella V : Assegnazione tramite punteggio delle classi II, III, IV

Nome U.T.O.	Estens. [ha]	Abitanti	D	P.ti	Area occupata dalle attività commerciali e di servizio	C	P.ti	Area occupata dalle attività produttive	P	P.ti	Punteggio totale	Classe
Primo Maggio	0.83	18	21.7	1	0	0	1	0	0	1	3	Classe II
Verdi	0.92	48	52.2	1.5	0	0	1	0	0	1	3.5	Classe II
Tigli	0.99	65	65.7	1.5	0	0	1	0	0	1	3.5	Classe II

Nome U.T.O.	Estens. [ha]	Abitanti	D	P.ti	Area occupata dalle attività commerciali e di servizio	C	P.ti	Area occupata dalle attività produttive	P	P.ti	Punteggio totale	Classe
Momeliano	15.7	55	3.5	1	0	0	1	0	0	1	3	Classe II
Rezzanello	22.7	40	1.8	1	0	0	1	0	0	1	3	Classe II
Rivalta	57.0	47	0.8	1	0	0	1	0	0	1	3	Classe II

4.1.3 Classe III: Aree di tipo misto

E' la classe che occupa la maggior parte del territorio comunale giacché è stata assegnata genericamente a tutto il territorio extraurbano per le caratteristiche rurali ed il potenziale impiego di macchine operatrici agricole.

Sono parimenti state associate a questa classe le UTO individuate nei centri abitati di tutte le frazioni o località inserite nella campagna viste le loro limitate dimensioni e l'inserimento in un contesto spiccatamente agricolo.

4.1.4 Classe IV: Aree di intensa attività umana

Sono state individuate tre UTO assegnate alla classe IV:

1. CAVE - Aree occupate dalle cave per l'asportazione di inerti poste sulle rive del fiume Trebbia ed in località Cascina Raviola.
2. ARTIGIANALE – Area artigianale esistente a nord del capoluogo caratterizzata da insediamenti lavorativi non a ciclo produttivo continuo;
3. STRADE PROVINCIALI - Aree occupate dalle due infrastrutture di trasporto di rilievo: la strada provinciale proveniente da Gragnano per Aguzzano SP7, la strada provinciale Tuna-Travo SP40 e dalle relative "Aree prospicienti".

4.1.5 Classi V e VI: Aree prevalentemente ed esclusivamente industriali

Non sono state ravvisate le condizioni per l'individuazione di UTO da assegnare a queste classi in quanto sul territorio non sono presenti importanti attività di tipo industriale a ciclo produttivo continuo.

4.2 Aree destinate ad attività a carattere temporaneo

L'attività temporanea è definita nella Delibera di Giunta dell'Emilia-Romagna del 21 gennaio 2002 n.45 come "omissis... qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito". Per le aree destinate allo svolgimento di attività temporanee è prevista la deroga ai limiti della classificazione.

L'amministrazione comunale non ha individuato alcuna area destinata ad ospitare attività a carattere temporaneo.

4.3 Stato di progetto

4.3.1 Ambiti di possibile localizzazione di nuovi insediamenti

Il PSC del comune di Gazzola individua gli ambiti per la possibile localizzazione dei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali/turistico-residenziale o produttivi/artigianali, che riguardano lo "stato di progetto" per quanto attiene alla classificazione acustica.

A questo proposito si ricorda che tali ambiti costituiscono il "territorio urbanizzabile", secondo la definizione all'art. 28 della L.R. n°20/2000 e che si tratta di ambiti e non di aree, cioè di semplici indicazioni dei luoghi dove il POC individuerà le trasformazioni effettive, sulla base dei parametri e delle previsioni del PSC, in particolare per quanto riguarda il dimensionamento. Ciò significa che le trasformazioni urbanistiche effettive saranno più limitate dell'ambito ora indicato, dovendo rispondere a criteri di qualità e di fattibilità oggi non individuabili; l'aggettivo "possibile" riportate nelle

denominazioni sottolinea questa condizione. L'attuazione di tali interventi sarà disciplinata dal POC, attraverso modalità indiretta, vale a dire sulla base di Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

Si evidenzia la necessità di garantire una compresenza di funzioni evitando, compatibilmente con le caratteristiche sociali ed economiche del comune, fenomeni negativi di monofunzionalità; tale obiettivo dovrà essere sviluppato dal PSC e dal POC.

Gli ambiti di "possibile" localizzazione individuati sono di due tipi, tutti oggetto di progettazione unitaria attraverso PUA, in modo da garantire la contestuale realizzazione delle necessarie infrastrutture e dotazioni territoriali (standard).

Vengono proposti secondo la seguente classificazione:

- Ambiti per i nuovi insediamenti (art. A12 L.R. n°20/2000): ovvero le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati
- Ambiti specializzati per attività produttive (nuovi insediamenti): ovvero le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive, anche con una limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali.

La seguente tabella descrive gli ambiti previsti nel PSC e ne individua la classificazione acustica.

Tabella VI : Classificazione acustica dello stato di progetto - Ambiti di possibile espansione ricavati dal PSC

Ambiti	Descrizione	Classific.ne acustica
Ambito di possibile localizzazione dell'espansione del capoluogo	Ambito ubicato parte in posizione mediana ad Est del centro abitato e parte nella porzione Sud-Est dello stesso abitato, prevalentemente per funzioni residenziali.	II e III
	Area destinata a "servizi ed attrezzature collettive" relativa all'ampliamento del verde sportivo attuale.	III
Ambiti di possibile localizzazione dell'espansione dei centri frazionali	Localizzazione di insediamenti residenziali ai margini dei centri frazionali di:	II e III
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuna; - Canneto di Sopra e Sotto; - Rivalta; - Momeliano. A Rivalta è prevista una zona da attrezzarsi a verde pubblico ed a Canneto di Sopra è prevista la localizzazione di un'area destinata a "parcheggio".	II e III II II III
Ambito di possibile localizzazione dell'espansione di centro urbanizzato minore	Localizzazione di quote limitate di insediamenti a carattere turistico/residenziale presso la località Boffalora.	II
Ambito di possibile localizzazione per insediamenti misti: turistico residenziale / servizi ed attrezzature collettive	Località Bosco di Sopra Localizzazione di quote più che limitate di residenza, oltre a proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse per la comunità locale: parco, attrezzature per attività sportive, culturali e commerciali di vicinato per la collettività.	II e III
Ambiti di possibile localizzazione di insediamenti produttivi e/o artigianali a carattere comunale	Località Cascina Raviola: localizzazione di insediamenti produttivi e/o artigianali per nuove attività.	IV (Mantiene la classificazione dello stato di fatto. Attualmente adibita ad attività estrattive)
	Località Cascina Raviola: localizzazione di zone per dotazioni ecologiche ed ambientali.	III

4.3.2 Viabilità di progetto

Il PSC prevede come priorità la realizzazione di una connessione viabilistica che migliori le relazioni in direzione est ed ovest, verso i comuni limitrofi, ossia di una bretella a sud dell'abitato di Gazzola che metta direttamente in connessione la SP7 (Agazzano - Gazzola) e la SP40 (Gragnano - Travo), deviando il traffico pesante dal tratto viario tra Gazzola - Rivalta (strada "dei vini e dei sapori") connettendosi direttamente al ponte sul Trebbia.

La nuova viabilità, ipotizzata appartenente alla tipologia F1, è stata individuata sulle tavole della zonizzazione, con area tratteggiata fino al limitare dell'area prospiciente, alla distanza di 50 m per lato dell'infrastruttura.

5 RELAZIONI DI CONFINE

I comuni confinanti con Gazzola sono sei, tutti facenti parte della provincia di Piacenza, e precisamente: Travo, Piozzano, Agazzano, Gragnano, Gossolengo e Rivergaro.

5.1 Comune di Agazzano

Il comune di Agazzano dispone della classificazione acustica del territorio, redatta secondo i medesimi criteri seguiti per la classificazione del comune di Gazzola. Non si ha quindi alcuna incongruenza di sorta. Il confine con il comune di Agazzano è in area rurale, le aree confinanti sono allocate in classe III e, per alcuni tratti in classe I, in corrispondenza dell'alveo del torrente Luretta.

5.2 Comune di Gossolengo

L'area di contatto tra i due territori comunali, in corrispondenza dell'alveo del fiume Trebbia, è inserita in classe III per Gossolengo ed in classe I per Gazzola.

5.3 Comune di Gragnano

Il comune di Gragnano dispone della classificazione acustica del territorio, redatta secondo i medesimi criteri seguiti per la classificazione del comune di Gazzola. Il confine tra i territori comunali di Gragnano e Gazzola è per la maggior parte in area rurale, con assegnazione in classe III delle aree confinanti. Vi è poi una porzione di confine in classe I, rappresentata dall'alveo del fiume Trebbia, che concorda con l'assegnazione dell'area limitrofa del comune di Gazzola. Non registra quindi alcuna incongruenza o criticità.

5.4 Comuni di Rivergaro

Il comune di Rivergaro dispone del piano di classificazione acustica. Si registra una potenziale situazione di conflitto: infatti nel provvedimento di zonizzazione l'area del fiume Trebbia che rappresenta il confine comunale è allocata in classe III, a fronte dell'inserimento in classe I previsto dal comune di Gazzola.

5.5 Comuni di Piozzano

Il territorio comunale di Piozzano confinante con il comune di Gazzola risulta inserito in classe III e si pone quindi in continuità con quest'ultimo. Non si configura quindi alcun accostamento critico.

5.6 Comune di Travo

La classificazione acustica comunale di Travo assegna alle aree confinanti con il comune di Gazzola la classe III. Si ha quindi continuità con la classificazione in classe III del territorio di Gazzola, ad eccezione di due brevi tratti in classe I, costituiti dall'alveo del fiume Trebbia e dal bosco di Croara.

6 ACCOSTAMENTI CRITICI

In alcuni casi non è stato possibile evitare l'accostamento di classi aventi limiti che differiscono più di 5 dBA per mancanza di spazio sufficiente a creare fasce di decadimento naturale del rumore, a raccordo con le aree circostanti.

Si registrano pertanto i seguenti contatti per cui vi sarebbe divieto:

1. tra tutte le UTO in classe I poste in località extraurbane e la circostante classe III delle aree rurali;
In questo caso le criticità possono tuttavia considerarsi risolte in quanto si stima che gli effettivi livelli di rumore presenti nelle zone di confine tra le due classi differiscano per meno di 5 dBA tra loro in assenza di significative sorgenti di rumore presenti sul territorio.
2. tra la UTO in classe I delle aree cimiteriali e la classe III o IV circostante;
In questo caso la criticità può comunque considerarsi risolta per l'interposizione di importanti discontinuità morfologiche nel percorso di propagazione dell'onda acustica tra le sorgenti ed il ricevitore. La presenza del muro di cinta di altezza e compattezza rilevanti, costituisce un efficace schermo acustico il cui effetto è tale da ritenere plausibile una consistente attenuazione del rumore proveniente dalle strade circostanti e determinare livelli di rumore all'interno della cinta compatibili con una adeguata fruibilità dei luoghi.
3. tra la classe I del letto del fiume Trebbia e la classe IV delle aree delle cave di estrazione di inerti limitrofe;
La potenziale criticità derivante da questo accostamento è limitata al normale orario lavorativo in periodo diurno, per un lasso temporale di vita dell'attività estrattiva comunque limitato.
4. tra le UTO in classe I della Chiesa e delle scuole elementari del capoluogo e l'area prospiciente in classe IV della strada provinciale;
La verifica di questo accostamento critico assume valenza prioritaria nell'ambito della definizione del Piano di Risanamento, naturale seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione acustica.
5. tra la classe III assegnata all'alveo del fiume Trebbia nel piano di classificazione acustica del comune di Rivergaro e la classe I assegnata allo stesso ambito dal comune di Gazzola.
In questo caso le criticità possono considerarsi risolte in quanto si stima che gli effettivi livelli di rumore presenti nelle zone di confine tra le due classi differiscano per meno di 5 dBA tra loro in assenza di significative sorgenti di rumore presenti sul territorio.

7 RAPPRESENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La rappresentazione della classificazione su mappe topografiche permette una chiara ed immediata leggibilità della disposizione delle varie classi sul territorio; sono stati utilizzati allo scopo strumenti cartografici corrispondenti alla CTR dell'Emilia-Romagna forniti dall'Ufficio tecnico comunale.

La classificazione è raffigurata su nove tavole, rappresentative di altrettanti settori nei quali è stato suddiviso l'intero territorio comunale.

Per l'individuazione delle classi vengono utilizzati, per convenzione, i seguenti riferimenti cromatici:

- Classe I – Verde
- Classe II – Giallo
- Classe III – Arancione
- Classe IV – Rosso vermiglio
- Classe V – Rosso violetto
- Classe VI – Blu

Per la rappresentazione dello stato di fatto viene utilizzata la campitura piena mentre per lo stato di progetto la campitura rigata.

Relativamente allo stato di progetto, le situazioni dove sono previste modifiche che non comporteranno la variazione dell'attuale classe di destinazione d'uso, vengono rappresentate con la campitura piena.

Segue l'elenco delle nove tavole complessive:

- Tavola 1 - Gazzola Nord
- Tavola 2 - Tuna

- Tavola 3 - Gazzola Sud
- Tavola 4 - Rivalta
- Tavola 5 - Rezzanello
- Tavola 6 - Momeliano
- Tavola 7 - Croara
- Tavola 8 - Monticello
- Tavola 9 - Strada del Torrazzo

Nella figura seguente è riportato il quadro d'unione delle tavole.




Figura 1 - Quadro d'unione delle tavole

8 ELENCO DELLE STRADE

La rete stradale è stata classificata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada”, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:

- strade extraurbane secondarie (tipo C)
- strade locali (tipo F), a loro volta suddivise in:
 - strada comunale F1;
 - strada comunale F2 (strade vicinali).

Nella seguente tabella è riassunta la classificazione delle principali strade pubbliche presenti sul territorio comunale per i tipi C ed F1. Tutte le altre strade non indicate sono da intendersi appartenenti alla tipologia F2, ossia strade vicinali.

Tabella 7 – Classificazione delle strade pubbliche presenti sul territorio comunale

Denominazione	Località collegate	Classificazione ex codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)
SP 7 - Strada P.le di Agazzano	Gragnano - Agazzano	C
SP 40 – Strada P.le di Statto	Tuna - Travo	C
Ponte sul Trebbia		C
Strada Comunale di Rivalta	Gazzola - Rivalta	F1
Strada Comunale di Castelletto	SP7 - Castelletto	F1
Strada Comunale Monteraschino	Castelletto – Monteraschio	F1
Strada Comunale Monteraschio	Strada Comunale di Rivalta - Monteraschio	F1
Strada Comunale di Rezzanello	SP7 - Rezzanello	F1
Strada comunale di Momeliano	SP7 - Momeliano - Rezzanello	F1
Strada comunale di Monticello	Rezzanello – Monticello- confine comunale	F1
Strada comunale del Torrazzo	Momeliano – Confine comunale	F1
Tutte le altre		F2

APPENDICE 1: INDICATORI

Il parametro utilizzato come indicatore nell'ambito della descrizione e della caratterizzazione del rumore ambientale è il livello di pressione sonora continuo equivalente determinato sul tempo di misura T ponderato "A", di seguito definito.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo

$$L_{Aeq,T} = 10 \cdot \lg \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove:

- L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ;
- $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);
- $p_0 = 20$ microPa è la pressione sonora di riferimento.

La legislazione italiana definisce, quale tempo T, a cui riferire i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione, il tempo di riferimento diurno e notturno, definito come segue:

Tempo di riferimento TR periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure, si identificano due tempi di riferimento, quello diurno (h. 6:00÷22:00) e quello notturno (h. 22:00÷6:00).

Pertanto si avrà un livello equivalente relativo al tempo di riferimento TR, indicato con $L_{Aeq,TR}$

Per quanto attiene invece alle verifiche del livello differenziale di immissione l'intervallo temporale a cui riferire i dati non è il TR diurno o notturno, ma bensì il tempo di misura, ossia l'effettiva durata del rilievo acustico.

Le modalità di misura e le caratteristiche della strumentazione da adottare per i rilievi sono indicate nel DMA 16.03.98 "Tecniche di rilevamento dell'inquinamento acustico"

APPENDICE 2: NORME DI RIFERIMENTO

- D.P.C.M. 1° marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.M. Ministero Ambiente 11 dicembre 1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- D.M. Ministero Ambiente 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 – Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n.215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei luoghi esercizi.
- D.M. Ministero Ambiente 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*".
- L.R. 9 maggio 2001, n.15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
- Regione Emilia Romagna Delibera n° 2053/2001 (9 ottobre 2001): "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15/2001"
- Regione Emilia Romagna Delibera di Giunta – N.ro 2002/45 del 21.1.2002 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9/5/2001, n° 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- Deliberazione Giunta Regionale 14/04/2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/5/2001 n.15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico", BUR n. 54 del 28/04/04

ALLEGATO I

Mappe del territorio comunale di Gazzola (PC) riportanti la classificazione acustica secondo la scala cromatica convenzionale

Tavola 1	Gazzola Nord
Tavola 2	Tuna
Tavola 3	Gazzola Sud
Tavola 4	Rivalta
Tavola 5	Rezzanello
Tavola 6	Momeliano
Tavola 7	Croara
Tavola 8	Monticello
Tavola 9	Strada del Torrazzo

totale 10 pagine

ALLEGATO II

Rapporto A9002332

**“Piano di classificazione acustica comune di Gazzola.
Norme tecniche di attuazione”**

Totale 23 pagine

ALLEGATO III

Rapporto A9015232

**“Piano di classificazione acustica del comune di Gazzola (PC).
Rapporto delle osservazioni pervenute nell’ambito dell’iter
approvativo del piano”**

totale 5 pagine